



**D.M. 17.2.2009, N. 29 IN MATERIA DI INTERMEDIARI FINANZIARI
EX ARTT. 106, 107, 113 E 155 TUB - INDICAZIONI OPERATIVE.**

Il Regolamento in materia di intermediari finanziari emanato con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17.2.2009, n. 29 (di seguito il "decreto")¹, entrato in vigore il 18 aprile 2009, contiene la revisione, la razionalizzazione e l'aggiornamento della normativa secondaria di attuazione del Titolo V del Testo Unico Bancario.

Si illustrano di seguito le principali indicazioni operative relative alle novità introdotte dal menzionato decreto.

**INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NELL'ELENCO SPECIALE EX ART.
107 DEL D.LGS. 385/93.**

Il decreto introduce la verifica della sussistenza - in sede di procedimento di iscrizione nell'elenco speciale - di un patrimonio di vigilanza adeguato ai rischi assunti dall'intermediario in relazione all'attività svolta. Pertanto, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del decreto, la Banca d'Italia non potrà iscrivere nell'elenco speciale ex art. 107 del TUB gli intermediari che non dispongono di un patrimonio adeguato.

L'art. 15 del decreto non contempla più il superamento della soglia relativa ai mezzi patrimoniali tra le condizioni al ricorrere delle quali sorge l'obbligo di richiedere l'iscrizione nell'elenco speciale. Ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto gli intermediari che alla data di entrata in vigore dello stesso risultano iscritti nell'elenco speciale per il solo superamento del parametro dei mezzi patrimoniali, mantengono l'iscrizione nell'elenco speciale per 12 mesi. La Banca d'Italia procederà alla cancellazione d'ufficio dall'elenco speciale qualora entro tale termine gli intermediari non superino la soglia di rilevanza relativa ai volumi operativi.

¹ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3/4/2009, Serie Generale n. 78 e consultabile sul sito www.bancaditalia.it.



INTERMEDIARI FINANZIARI ISCRITTI NEGLI ELENCHI DI CUI AGLI ARTT. 106 O 107 DEL D. LGS. 385/93 ED ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI FACTORING NEI CONFRONTI DI SOCIETÀ DEL GRUPPO DI APPARTENENZA.

L'art. 9, commi 2 e 3 del decreto stabilisce che non si configura più come attività nei confronti del pubblico l'acquisto di crediti, qualora sia coinvolta una società del gruppo come cedente (comma 2) purché diversa da intermediario finanziario ovvero come debitore ceduto (comma 3).

Gli intermediari iscritti nell'elenco generale ex art. 106 TUB che esercitano esclusivamente l'attività di factoring come definita nell'art. 9 del decreto dovranno, pertanto, presentare istanza di derubricazione nell'apposita sezione dell'elenco ex art. 113 TUB ai sensi di quanto previsto dal Provvedimento della Banca d'Italia del 14 maggio 2009 disciplinante le modalità di iscrizione.

Con riferimento agli intermediari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 TUB, sulla base delle informazioni in possesso dell'organo di Vigilanza, si provvederà alla cancellazione dall'elenco speciale nonché - ove ne ricorrano i presupposti - alla derubricazione nell'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'art. 113 TUB.

INTERMEDIARI CHE ESERCITANO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO L'ATTIVITÀ DI RILASCIO DI GARANZIE

Dalla data di entrata in vigore del decreto il D.M. 2 aprile 1999 è abrogato e l'esercizio dell'attività di rilascio di garanzie risulta modificato per gli aspetti di seguito indicati.

➤ **Definizione dei presupposti e previsione di nuovi requisiti per lo svolgimento dell'attività.**

I soggetti che intendono esercitare l'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico devono essere iscritti nell'elenco generale e, oltre a rispettare le condizioni previste nell'art. 106 del TUB, devono assumere la forma di società per azioni e soddisfare specifici requisiti patrimoniali².

Sono tenuti all'iscrizione nell'elenco speciale gli intermediari che intendono esercitare tale attività in via esclusiva ovvero la esercitano in via prevalente o rilevante, definizione quest'ultima introdotta dal decreto (cfr. art. 1,

² Il capitale sociale versato, non inferiore a euro 1,5 milioni, deve essere investito in attività liquide o in titoli di pronta liquidabilità, entrambi depositati su un unico conto costituito presso una succursale operante in Italia di una banca nazionale, comunitaria o extracomunitaria. I mezzi patrimoniali non devono essere inferiori a euro 2,5 milioni.



comma 1, lett. m) e n) del decreto)³. Tali intermediari devono soddisfare tutti i requisiti sopra elencati con l'unica distinzione relativa ai mezzi patrimoniali, che devono essere non inferiori a euro 5 milioni.

L'intermediario iscritto nell'elenco generale che accerti il superamento delle predette soglie di prevalenza ovvero di rilevanza è tenuto a ridurre l'attività ovvero a richiedere l'iscrizione nell'elenco speciale.

Con riguardo alla definizione di attività di rilascio di garanzie esercitata "in via prevalente", già presente nella precedente normativa di riferimento, il decreto ha precisato che il superamento della soglia deve essere accertato in base al bilancio ovvero alla situazione semestrale (cfr. art. 1, comma 1, lett. m) del decreto). Pertanto, gli intermediari dovranno provvedere a calcolare tale parametro sia su base semestrale (I semestre - segnalazione riferita al periodo gennaio - giugno) sia su base annuale. La sussistenza della "rilevanza" deve sempre essere calcolata su base semestrale.

La Banca d'Italia considera quale primo periodo di riferimento per la determinazione della rilevanza il secondo semestre del 2009 (dal 1/7/2009 al 31/12/2009).

L'inosservanza delle nuove previsioni costituisce presupposto per la cancellazione dall'elenco ai sensi dell'art. 111 del TUB.

➤ **Nuovi obblighi di comunicazione.**

Con riguardo agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 11, comma 4 del decreto, l'articolo 12, comma 11, del Provvedimento della Banca d'Italia del 14 maggio 2009 prevede che gli intermediari che svolgono l'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico:

- a) inviano alla Banca d'Italia il bilancio annuale, completo dei relativi allegati, entro 30 giorni dalla sua approvazione;
- b) assolvono l'obbligo di trasmissione della situazione dei conti semestrale mediante l'invio delle segnalazioni periodiche (Circolare n. 273/2009);

³ Per «esercizio in via prevalente dell'attività di rilascio di garanzie», la situazione in cui, in base al bilancio ovvero alla situazione semestrale l'ammontare delle garanzie in essere sia superiore al totale delle attività dello stato patrimoniale, ovvero l'ammontare dei ricavi prodotti dal rilascio di garanzie sia superiore al 50% dei ricavi complessivi dell'intermediario finanziario. Per «esercizio in via rilevante dell'attività di rilascio di garanzie», la situazione in cui l'ammontare medio delle garanzie nel semestre sia superiore a euro 25 milioni.



- c) comunicano alla Banca d'Italia di avere accertato l'esercizio in via prevalente o rilevante dell'attività di rilascio di garanzie entro 7 giorni dall'accertamento medesimo. Nella comunicazione indicano le iniziative intraprese per ricondurre l'attività nei limiti consentiti e trasmettono le deliberazioni assunte a tal fine dall'organo amministrativo, verificate dall'organo di controllo;
- d) comunicano entro 7 giorni alla Banca d'Italia l'avvenuta riconduzione nei limiti consentiti dell'attività esercitata in via prevalente o rilevante.

Al riguardo, tenuto conto delle nuove disposizioni introdotte dal decreto, si fa presente che l'intermediario, riscontrata la prevalenza ovvero la rilevanza dell'attività, laddove intenda iscriversi nell'elenco speciale, è tenuto a darne comunicazione a questo Istituto⁴ entro 7 giorni dall'accertamento; l'istanza di iscrizione deve essere presentata entro i successivi 60 giorni. Nel caso di rigetto dell'istanza lo stesso intermediario è tenuto a ricondurre l'attività nei limiti consentiti per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco generale nei successivi 60 giorni dalla notifica del provvedimento di diniego. Resta fermo che nelle more del procedimento, l'intermediario non può rilasciare nuove garanzie.

L'inosservanza delle nuove previsioni può rilevare quale presupposto per la cancellazione dall'elenco ai sensi dell'art. 111 del TUB.

INTERMEDIAZIONE IN CAMBI SENZA ASSUNZIONE DI RISCHI IN PROPRIO (MONEY BROKER)

Nell'abrogare il decreto ministeriale 2 aprile 1999, il decreto (cfr. art. 24, comma 1, lett. f) ha riformato la disciplina dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che operano in cambi senza assunzione di rischi in proprio (money brokers), facendo venir meno la deroga al capitale minimo prevista in precedenza in favore di detta categoria di operatori.

A far data dal 18 aprile 2009, la nuova soglia di capitale sociale richiesta per l'esercizio di detta attività è stata innalzata da 120.000 a 600.000 euro. Gli intermediari già iscritti alla predetta data disponevano di un termine di 180 giorni per adeguare il proprio capitale o dismettere l'attività, adottando le conseguenti modifiche statutarie.

⁴ Banca d'Italia, Servizio Supervisione Intermediari Specializzati, Divisione Intermediari ex art. 106 e altri operatori.



Il mancato rispetto delle nuove previsioni costituisce presupposto per la cancellazione dall'elenco generale ai sensi dell'art. 111 del TUB.

SOGGETTI NON OPERANTI NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO EX ART. 113

L'art. 12, comma 3 del decreto prevede che gli intermediari finanziari che esercitano unicamente l'attività di assunzione di partecipazioni, senza svolgere altra attività finanziaria nei confronti delle partecipate, non sono tenuti a iscriversi nell'apposita sezione dell'elenco generale prevista dall'art. 113 del Testo unico bancario.

Per effetto della modifica normativa introdotta dal decreto, le società iscritte che esercitano in via esclusiva l'attività di assunzione di partecipazioni (incluse le società semplici)⁵ devono dunque essere cancellate dall'apposita sezione dell'elenco generale. Tali società devono presentare specifica domanda di cancellazione mediante il modulo allegato al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 maggio 2009 disciplinante le modalità di iscrizione indicando, nella stringa "Altro da specificare", che la cancellazione è richiesta in ottemperanza a quanto previsto dal citato comma 3 dell'art. 12 del decreto.

Si sottolinea, inoltre, che non devono presentare domanda di iscrizione all'apposita sezione prevista dall'art. 113 del Testo unico bancario quegli operatori per i quali la prevalenza finanziaria è imputabile alla sola detenzione di partecipazioni e non abbiano esercitato, in modo non occasionale, altre attività di natura finanziaria tra quelle indicate dall'art. 106, comma 1 TUB. Tale principio vale anche al fine della presentazione dell'istanza di cancellazione dall'elenco⁶.

Roma, 28 ottobre 2009

⁵ Si ha presente che le società semplici costituite per la mera detenzione di pacchetti partecipativi, pur non potendo svolgere attività commerciale (art. 2249, comma 1, c.c.), sono state iscritte su istanza nella citata sezione dell'elenco in relazione a specifiche esigenze, in particolare di natura fiscale.

⁶ Per la determinazione delle modalità di calcolo della prevalenza finanziaria si rinvia a quanto disposto dall'art. 13 del decreto.